

# COMUNE DI CENTOLA



## STATUTO COMUNALE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 68 DEL 16/11/2017**

**N. 73 DEL 24/11/2017**

## **INDICE**

### **ELEMENTI COSTITUTIVI**

**Art. 1 - Il Comune**

**Art. 2 - Finalità**

**Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione**

**Art. 4 - Interessi economici preminenti nella comunità locale**

**Art. 5 - Pianificazione ed utilizzo del territorio**

**Art. 6 - Promozione beni culturali, sport e tempo libero**

**Art. 7 - Tutela della salute**

**Art. 8 - Tutela dei giovani**

**Art. 9 - Tutela della persona e delle formazioni sociali**

**Art. 10 - Programmazione economico-sociale**

**Art. 11 - Statuto e programmazione**

**Art. 12 - Iniziative pubbliche e private per la realizzazione degli obiettivi e la soddisfazione degli interessi della comunità locale**

**Art. 13 - Territorio e sede comunale**

**Art. 14 - Albo Pretorio**

**Art. 15 - Stemma e gonfalone**

### **PARTE I : ORDINAMENTO STRUTTURALE**

#### **TITOLO I : ORGANI ELETTIVI**

**Art. 16 - Organi**

**Art. 17 - Consiglio Comunale**

**Art. 18 - Il Presidente del Consiglio Comunale**

**Art. 19 - Competenze e attribuzioni del Consiglio Comunale**

**Art. 20 - Sessioni e convocazione**

**Art. 21 - Consiglieri**

**Art. 22 - Diritti e doveri dei Consiglieri**

**Art. 23 - Gruppi Consiliari**

**Art. 24 - Conferenza dei Capigruppo**

**Art. 25 – Commissioni**

**Art. 26 - Attribuzioni delle Commissioni**

**Art. 27 - Giunta Comunale**

**Art. 28 - Composizione e prerogative**

**Art. 29 - Funzionamento della Giunta**

**Art. 30 - Attribuzioni**

**Art. 31 - Deliberazioni degli organi collegiali**

**Art. 32 - Sindaco**

**Art. 33 - Attribuzioni di Amministrazione**

**Art. 34 - Attribuzioni e vigilanza**

**Art. 35 - Vice – Sindaco**

## **TITOLO II : ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

**Art. 36 - Criteri e principi**

**Art. 37 - Segretario Comunale**

### **UFFICI**

**Art. 38 - I Responsabili di Servizio**

**Art. 39 - Incarichi dirigenziali**

**Art. 40 - Risorse Umane**

**Art. 41 - Servizio dei Vigili Urbani**

## **TITOLO III**

### **CAPO I : I SERVIZI**

**Art. 42 - Forme di gestione**

**Art. 43 - Gestione in economia**

**Art. 44 - Concessione di servizi**

**Art. 45 - Azienda speciale**

**Art. 46 - Istituzioni**

**Art. 47 - Il Consiglio di Amministrazione**

**Art. 48 - Il Presidente**

**Art. 49 - Il Direttore**

**Art. 50 - Nomina e revoca**

**Art. 51 - Società a prevalente capitale pubblico locale e società partecipate**

**Art. 52 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni**

**TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO**

**Art. 53 - Principi e criteri**

**Art. 54 – Tesoreria**

**CAPO I : LA GESTIONE ECONOMICA**

**Art. 55 - Finanza locale**

**Art. 56 - Risultati di gestione**

**CAPO II : PROPRIETA' COMUNALE**

**Art. 57 – Inventario**

**Art. 58 - Beni Comunali**

**Art. 59 - Beni Demaniali**

**Art. 60 - Beni Patrimoniali**

**CAPO III : CONTROLLO INTERNO**

**Art. 61 - Revisore dei conti**

**PARTE II : ORDINAMENTO FUNZIONALE**

**CAPO I : ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE**

**Art. 62 - Organizzazione sovracomunale**

**Art. 63 - Municipio**

**CAPO II : FORME COLLABORATIVE**

**Art. 64 - Principio di cooperazione**

**Art. 65 - Convenzioni**

**Art. 66 - Consorzi**

**Art. 67 - Accordi di programma**

**TITOLO V : LA PARTECIPAZIONE POPOLARE E LA TRASPARENZA**

**CAPO I : GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI CIVICI**

**Art. 68 - I Referendum**

**Art. 69 - Le Istanze**

**Art. 70 - Le Petizioni**

**Art. 71 - Le Proposte**

**Art. 72 - Le altre forme di consultazione**

**Art. 73 - Le Associazioni**

**Art. 74 - Gli Organismi di partecipazione**

**Art. 75 - L'Azione popolare**

**Art. 76 - La Difesa civica**

### **CAPO III : DIRITTI DI ACCESSO E TRASPARENZA**

**Art. 77 - Il Diritto di accesso**

**Art. 78 - Il Diritto di informazione**

**Art. 79 - Il Procedimento amministrativo**

### **TITOLO VI : LA FUNZIONE NORMATIVA**

**Art. 80 - Lo Statuto**

**Art. 81 - I Regolamenti**

**Art. 82 - L'adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute**

**Art. 83 - Le Ordinanze**

**Art. 84 - Le norme transitorie e finali**

## **Parte Prima**

### **ELEMENTI COSTITUTIVI**

#### **Art. 1**

##### **Il Comune**

1. Il Comune di CENTOLA, ente autonomo territoriale, rappresenta e cura gli interessi della comunità locale, promuovendone lo sviluppo civile, politico, economico e sociale, nel rispetto dei principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. Gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. E' titolare di funzioni proprie e di quelle che gli sono conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

#### **Art. 2**

##### **Finalità**

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso culturale, civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune favorisce la collaborazione e la cooperazione tra tutti i soggetti pubblici e privati ed incoraggia la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa del Comune.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
  - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
  - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
  - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche in sinergia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
  - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
  - e) alla tutela della dignità e della libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione culturale, sociale, razziale e di genere, garantendo pari opportunità.
4. Il Comune riconoscendosi parte del Cilento per territorio, ambiente, storia, costume,

religione e tradizione, promuove e concorre a tutte le iniziative rivolte ad uno sviluppo armonico e globale del comprensorio ed all'elevazione civile, sociale e culturale delle popolazioni su di esso insediate.

Il Comune di Centola promuove e privilegia ogni forma di associazionismo e di consorzio, sia pubblica che privata, al fine di favorire la valorizzazione e lo sviluppo del proprio territorio.

5. Favorisce e partecipa con ogni mezzo all'attività del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e degli Alburni di cui ne fa parte l'intero territorio del Comune di Centola.

### **Art. 3**

#### **Programmazione e forme di cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Campania, anche avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, Comunità Montana, Parco Nazionale e la Regione ed altri Enti sovracomunali sono uniformati ai principi di cooperazione, equi-ordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni ad organismi sovracomunali.

### **Art. 4**

#### **Interessi economici preminenti nella comunità locale**

1. L'economia del Comune di Centola è sorretta prevalentemente dal settore turistico, dall'industria alberghiera ed extralberghiera e dai settori del commercio, del terziario, dei servizi, dell'agricoltura, della pesca e dell'artigianato.
2. Il turismo interessa tutto il territorio comunale, ritrovando nelle singole località caratterizzazioni proprie in ragione dell'ubicazione, della distanza dal mare, degli aspetti ambientali e storico-culturali.
3. Il Comune promuove e sostiene la conservazione e la valorizzazione delle attività preminentemente esercitate nelle singole località; incentiva lo sviluppo di nuovi settori nella

specificazione di quelli tradizionali.

- CENTOLA Capoluogo: conservazione del centro storico, agricoltura, agriturismo, artigianato, turismo, ricettività extralberghiera;
- FORIA: agricoltura, agriturismo, ricettività extralberghiera, artigianato;
- S.SEVERINO: recupero del caratteristico borgo antico ai fini turistici, agricoltura, agriturismo, artigianato, ricettività extralberghiera;
- S.NICOLA: agricoltura, agriturismo, recupero del centro storico ai fini turistici, di ricettività extralberghiera e villaggio globale;
- PALINURO: turismo, industria alberghiera ed extralberghiera, commercio, servizi, artigianato, pesca, archeologia.

Il Comune di Centola privilegia l'industria alberghiera, extralberghiera ed attività direttamente o indirettamente connesse e favorisce il miglioramento strutturale e funzionale delle attività turistiche ricettive, al fine di una progressiva riqualificazione del settore.

Anche a tale scopo promuove le condizioni ambientali e territoriali, valorizzando il patrimonio culturale ed architettonico, i costumi e le tradizioni locali, la gastronomia tipica, a beneficio dei residenti e dei non residenti, promuovendo la Dieta Mediterranea.

4. Il Comune favorisce l'integrazione degli addetti ai vari settori anche mediante incentivazione di forme associazionistiche e di cooperazione nel settore della pesca, dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio e del settore turistico e culturale.

Il Comune persegue l'obiettivo di promuovere l'immagine di PALINURO, già nota a livello nazionale ed internazionale, mediante interventi di riqualificazione di tutte le strutture esistenti, pubbliche e private ed ogni iniziativa rivolta ad indirizzare la programmazione e la distribuzione di risorse regionali, statali e comunitarie, oltre a sollecitare adeguate politiche sovracomunali.

## **Art. 5**

### **Pianificazione ed utilizzo del territorio.**

1. Il Comune di Centola tutela il patrimonio ambientale, paesaggistico, artistico, storico, archeologico e marino, garantendone il godimento da parte della collettività.

Nell'ambito della redazione dei piani, anche di sviluppo, nonché dei programmi di interventi, adotta tutte le misure necessarie per la sua conservazione e la sua difesa, consentendo solo interventi compatibili con tali finalità.

2. Il Comune di Centola pone quale obiettivo primario quello di aumentare la qualità della vita nel coerente sviluppo delle attività economiche, in chiave di sviluppo sostenibile.

Al tale fine si propone di migliorare i collegamenti stradali, i servizi di trasporto pubblico, le strutture ed i servizi portuali, adeguare la rete commerciale, promuovere la qualificazione dei locali di pubblico spettacolo e di ritrovo per il tempo libero agevolandone le condizioni di accesso e di fruizione.

3. E' obiettivo del Comune il recupero dei terreni di uso civico per un'adeguata e proficua utilizzazione.

4. Il Comune potrà utilizzare i beni patrimoniali anche mediante strutture societarie sia pubbliche che private nell'interesse della collettività.

5. Il Comune assicura, anche prima dell'adozione di atti di programmazione e pianificazione, la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di categoria, delle associazioni delle quali tiene conto di proposte ed istanze che, avendo carattere di concretezza e serietà, consentano iniziative ed interventi direttamente o indirettamente vantaggiosi per la comunità.

## **Art. 6**

### **Promozione beni culturali, sport e tempo libero**

1. Il Comune di Centola promuove e tutela lo sviluppo del patrimonio culturale, specie i costumi e le tradizioni locali; incoraggia lo sport ed il turismo sociale e giovanile; favorisce l'istituzione di associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di strutture, servizi o impianti, assicurando l'accesso ad associazioni, cooperative ed organismi vari.

## **Art. 7**

### **Tutela della salute**

1. Il Comune di Centola concorre a garantire il diritto alla salute attuando strumenti e strutture per renderlo effettivo, specie con riferimento alla salubrità ed alla sicurezza degli impianti ed ambienti di lavoro, alla tutela della maternità, dell'anzianità e dell'infanzia.

2. Attiva e richiede interventi necessari a garantire:

a-la salubrità dell'ambiente terrestre e marino, eliminando sia le cause che gli effetti di ogni forma di inquinamento;

b-l'effettività della tutela all'assistenza sociale, con riferimento specifico agli anziani, ai minori, ai tossicodipendenti, agli inabili, ai portatori di handicap ed agli invalidi, con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche.

### **Art. 8**

#### **Tutela dei giovani**

1. Il Comune di Centola garantisce la tutela dei giovani in tutti i suoi aspetti e problematiche.
2. Nell'ambito delle norme e delle procedure previste dalla legge regionale, garantisce il servizio di assistenza scolastica, facilita anche con specifiche provvidenze economiche il diritto allo studio e, in particolare, l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

### **Art. 9**

#### **Tutela della persona e delle formazioni sociali**

1. Il Comune di Centola eleva a bene comune la dignità della persona umana, improntando costantemente la sua azione alla sua tutela e alla sua promozione in ogni ambito, con particolare riferimento a quello familiare e lavorativo.
2. Attiva e richiede interventi necessari a favorire il consorzio familiare, forme di beneficenza per situazioni di bisogno ed indigenza di singoli o di nuclei familiari.
3. Le situazioni di marginalità economica e sociale che non siano direttamente rilevabili dall'Amministrazione o a questa non comunicate dai soggetti interessati, potranno essere segnalate all'Ente, nel rispetto della riservatezza del caso, da formazioni sociali aventi scopo umanitario ovvero da singoli cittadini, dai parroci e dagli insegnanti.
4. Il Comune favorisce le associazioni di volontariato che si prefiggono lo scopo di alleviare la malattia, la solitudine, l'indigenza, l'inedia fisica e morale.
5. L'organizzazione degli uffici comunali e dei servizi pubblici, le attività degli organi elettivi si adeguano alle esigenze di tutela e di sviluppo della persona e delle formazioni sociali.
6. Il Comune, nella consapevolezza di tutti i problemi determinati da consistenza, continuità e disomogeneità delle presenze turistiche, mira alla realizzazione di un ambiente idoneo a tutelare i residenti e i non residenti per contenere l'uso e la diffusione di dipendenze e per garantire l'ordine pubblico mediante:
  - a) misure nell'ambito delle funzioni proprie;
  - b) richiesta di interventi preventivi delle strutture sanitarie o delle forze di polizia;

**Art. 10****Programmazione economico-sociale**

1. Il Comune di Centola concorre a determinare gli obiettivi dei piani e dei programmi comprensoriali, provinciali, regionali e dello Stato.
2. Coordina le attività commerciali e favorisce la razionalizzazione dell'apparato distributivo per garantire la migliore funzionalità e produttività.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, della piccola industria, della pesca, dell'agricoltura, dell'industria turistica, dell'agriturismo, del terziario, favorendo l'associazionismo e la cooperazione al fine di un'ottimale collocazione dei prodotti e dei servizi, nonché di una equa remunerazione.
4. Stimola l'aggiornamento professionale, il rinnovamento delle strutture ed attrezzature, l'investimento nei vari settori produttivi e dei servizi.
5. Sostiene tutte le iniziative intese a creare occupazione e miglioramenti professionali dei cittadini, anche in relazione all'utilizzazione razionale del patrimonio e delle risorse del Comune.
6. Per consentire il perseguimento di tali finalità si può dar luogo ad ogni tipo di strutture miste pubblico-private, convenzioni o concessioni.

**Art. 11****Statuto e programmazione**

1. Il presente Statuto costituisce il riferimento base per la programmazione economica e concorre alle funzioni provinciali di cui all'art. 20 del D.Lvo 267/2000. Di esso dovranno tener conto gli enti con il quale il Comune è in relazione per la programmazione e per l'esercizio delle proprie funzioni socio-economiche e territoriale e per la distribuzione delle risorse.

**Art. 12****Iniziative pubbliche e private per la realizzazione degli obiettivi e la soddisfazione degli interessi della comunità locale**

1. Il Comune promuove e favorisce iniziative pubbliche e/o private, anche di non residenti, che valorizzino le risorse naturali ed ambientali, i costumi e le tradizioni locali e che siano conformi agli obiettivi prioritari ed orientanti di cui al presente Statuto.

2. Interventi tradizionalmente ritenuti pubblici (opere di urbanizzazione primaria e secondaria, opere di sistemazione di luoghi pubblici o altre opere pubbliche o di interesse pubblico) potranno essere realizzati mediante convenzioni con privati, nel contemperamento dei rispettivi interessi.

3. Per interventi di cui al precedente comma e per acquisti di immobili di particolare pregio e importanza da destinare a finalità di interesse pubblico, il Comune potrà contrarre mutui o altri finanziamenti anche con ricorso al mercato finanziario.

4. E' vietato il ricorso a tali operazioni finanziarie per far fronte a necessità di spese correnti.

### **Art. 13**

#### **Territorio e sede comunale**

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo CENTOLA e dalle seguenti frazioni: PALINURO, FORIA, S.SEVERINO e S.NICOLA, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il Comune di Centola è situato all'interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e presenta un territorio per Kmq. 47,54, attraversato dai fiumi Lambro e Mingardo ed è confinante con i Comuni di Pisciotta, S.Mauro La Bruca, Montano Antilia, Celle di Bulgheria, Camerota e il Mar Tirreno.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Centola.

Per consentire ai cittadini un agevole fruizione dei servizi offerti dal Comune possono essere istituiti uffici distaccati nelle frazioni, in aggiunta a quelli già esistenti.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.

In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle frazioni e della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

### **Art. 14**

#### **Albo Pretorio**

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico e per gli adempimenti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. E' istituito l'Albo Pretorio on-line nel quale vengono pubblicati gli atti ed i provvedimenti

amministrativi del Comune nel rispetto delle norme vigenti. La validità legale della pubblicazione on-line è stabilita dalla legge.

### **Art. 15**

#### **Stemma e gonfalone**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di CENTOLA e con lo stemma e gonfalone riconosciuti nelle forme di legge.
2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale.
3. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali sono vietati.
4. L'uso e la riproduzione del nome del Comune e di quello delle frazioni per altri fini è vietato salvo specifica autorizzazione dell'Ente.

**PARTE I**  
**ORDINAMENTO STRUTTURALE**  
**TITOLO I**  
**ORGANI ELETTIVI**

**Art. 16**

**Organi**

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

**Art. 17**

**Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esso è composto dal Sindaco e dal numero di Consiglieri fissato dalla legge, rappresenta l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità della legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. I casi di scioglimento del Consiglio Comunale sono determinati dalla legge.
4. Nell'ambito del Consiglio Comunale sono istituiti le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.

**Art. 18**

**Il Presidente del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale procede, nella prima seduta, all'elezione del Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni, assicura un'adeguata preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri Comunali o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla legge, il Presidente è tenuto ad iscriverle all'ordine del giorno del Consiglio entro i venti giorni successivi. Il Presidente riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Sindaco.

6. Il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione del Vice Presidente eletto anch'esso con le stesse modalità del Presidente.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo e quando venga espressamente delegato.

### **Art. 19**

#### **Competenze e attribuzioni del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di solidarietà e sussidiarietà nonché pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione anche con gli altri Enti sovracomunali.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

### **Art. 20**

#### **Sessioni e convocazione**

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie le sedute nelle quali vengono scritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42, 2° comma, lettera b) del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i.; tutte le altre sedute sono considerate sessioni straordinarie.

3. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni utili prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni

ordinarie;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno sempre che ricorrono i motivi d'urgenza.

Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

E' ammessa la notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) per i consiglieri che ne siano provvisti.

4. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal Sindaco entro il termine perentorio di gg. 10 dalla proclamazione degli eletti. Le altre sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente del Consiglio, secondo la norma del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. Detto regolamento verrà redatto dal Presidente del Consiglio discusso e votato a maggioranza entro gg. 90 dall'insediamento e modificato all'occorrenza sempre su proposta del Presidente del Consiglio.

#### **Art. 21**

##### **Consiglieri**

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

#### **Art. 22**

##### **Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
3. Ciascun Consigliere Comunale dovrà presentare al Comune, entro 60 giorni dalla convalida della sua elezione ed in via transitoria entro 60 giorni dall'approvazione del presente Statuto, copia autentica della dichiarazione dei redditi. Simile dichiarazione, comprendente eventuali acquisti di beni immobili o di partecipazioni societarie, dovrà essere presentata alla fine di ogni mandato.
4. Il Comune di Centola, escluso il caso di conflitto di interessi con l'Ente, assicura l'assistenza processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco in conseguenza di fatti ed atti connessi

con l'espletamento delle proprie funzioni. In caso di acclarata responsabilità, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione, il Comune non sarà tenuto a provvedere all'assistenza legale ed avrà diritto al recupero delle somme eventualmente già erogate.

5. Il Consigliere Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni, può prendere visione di tutti gli atti e ottenere copie degli stessi previa richiesta scritta e comunque senza aggravio all'ordinaria attività del Comune e nel rispetto di quanto previsto dall'apposito regolamento.

### **Art. 23**

#### **Gruppi Consiliari**

1. Tutti i Consiglieri appartengono ad un Gruppo Consiliare.
2. I Gruppi Consiliari si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei Consiglieri o di una diversa dichiarazione di volontà. I Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base della lista di appartenenza dei Consiglieri non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti.
3. Con l'eccezione del Gruppo Misto, i Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base di una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno tre Consiglieri.
4. Ai Gruppi Consiliari deve essere assicurata la disponibilità di spazi idonei all'espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari Gruppi Consiliari e della consistenza numerica di ciascuno di essi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.

### **Art. 24**

#### **Conferenza dei Capigruppo**

1. I Capigruppo si riuniscono in una Conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale per definire la programmazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale.
2. La Conferenza dei Capigruppo collabora con il Presidente nell'attività di tutela dell'autonomia del Consiglio Comunale e di garanzia di adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle materie sottoposte al Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, partecipa ai lavori della Conferenza dei Capigruppo.

4. Il Presidente è tenuto a convocare, entro cinque giorni, la Conferenza dei Capigruppo, ogni qual volta lo richiedano il Sindaco o almeno due Capigruppo.

## **Art. 25**

### **Commissioni**

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento sulle commissioni comunali disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le Commissioni, per l'esame di specifici argomenti, possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, responsabili degli uffici comunali, funzionari e dirigenti di consorzi dipendenti dal Comune e di organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Ove si provveda a istituire commissioni consiliari aventi funzione di garanzia e di controllo, la presidenza delle commissioni medesime, viene attribuita ad un rappresentante dell'opposizione consiliare.
6. Il Consiglio Comunale può, oltre le commissioni, istituire nel rispetto del criterio proporzionale, gruppi di lavoro per ogni settore dell'attività politico-amministrativa.
7. La Giunta Comunale può consultare preventivamente le Commissioni sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni di particolare rilevanza.
8. Le Commissioni che durano in carica per l'intero mandato, per il loro funzionamento usufruiscono delle strutture e delle risorse previste dallo statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

## **Art. 26**

### **Attribuzioni delle Commissioni**

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a

questioni di carattere particolare e/o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento sulle commissioni dovrà, tra l'altro, disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a) procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- b) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente ovvero in virtù di previsione regolamentare sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- c) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

#### **Art. 27**

##### **Giunta Comunale**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Presidente del Consiglio, del Segretario e dei funzionari, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali di governo e nella realizzazione della previsione programmatica del Consiglio Comunale, riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

#### **Art. 28**

##### **Composizione e prerogative**

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a quello fissato dalla legge e nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi nel rispetto della normativa vigente.
2. Gli assessori sono nominati tra i consiglieri ovvero tra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

Le funzioni di Vicesindaco possono essere attribuite ad assessori nominati anche al di fuori dei

componenti del Consiglio. Gli assessori, scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

3. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, gli istituti della decadenza sono disciplinati dalla legge.

4. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma precedente, non possono contemporaneamente fare parte della Giunta gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di terzo grado.

5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

6. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

7. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tale fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.

8. I componenti la Giunta comunale, Sindaco e assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

9. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, le competenze e le responsabilità proprie degli amministratori e quelle proprie del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

## **Art. 29**

### **Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce gli argomenti da trattare, tenuto conto di quelli proposti dai singoli assessori o dai responsabili degli uffici e servizi.

2. Le modalità di convocazione e del proprio funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa o dal Sindaco.

3. Alle riunioni di Giunta possono intervenire, senza diritto al voto, i Consiglieri incaricati che

potranno anche relazionare su argomenti specifici.

4. Le riunioni della Giunta non sono aperte al pubblico.

5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale. I verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale o da chi ne fa le veci.

6. Le delibere di Giunta immediatamente eseguibili devono essere affisse all'albo entro e non oltre 15 gg. dalla loro adozione e contestualmente comunicate ai capigruppo.

### **Art. 30**

#### **Attribuzioni**

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) determina le tariffe per la funzione di beni e servizi e le aliquote dei tributi;

f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

g) provvede alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone secondo i criteri stabiliti nell'apposito regolamento;

h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

i) autorizza, salvo i casi di somma urgenza, il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

- l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- n) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
- o) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
- p) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:

- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
- b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
- c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore dei conti;
- d) approva il programma annuale e triennale delle assunzioni;
- e) nomina la delegazione di parte pubblica e approva gli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- f) assume in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione e le sottopone al Consiglio per la ratifica entro sessanta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento;
- g) approva la programmazione di forniture e di servizi;
- h) approva gli studi di fattibilità e, purché conformi agli strumenti urbanistici, i progetti preliminari delle opere pubbliche al fine della formazione del programma triennale e annuale delle opere pubbliche;
- i) approva, nel rispetto della programmazione triennale e annuale adottata dal Consiglio, i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche inserite nel programma approvato dal Consiglio Comunale;

**Art. 31****Deliberazioni degli organi collegiali**

1. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.
4. I verbali delle sedute del consiglio e della giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 32****Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede la Giunta e partecipa al Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco sovrintende, inoltre, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
7. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di

venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tale caso, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

8. Il Sindaco può delegare a singoli consiglieri la trattazione di questioni specifiche di particolare rilevanza.

Il Consigliere delegato relaziona al consiglio comunale sull'attività svolta.

9. Al Sindaco è interdetto ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo e alla vigilanza del comune.

### **Art. 33**

#### **Attribuzioni di Amministrazione**

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione esercita le competenze e le funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti e in particolare:

- a) nomina il Segretario Comunale, fra gli iscritti all'apposito Albo;
- b) nomina e revoca i responsabili dei servizi e attribuisce loro l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lvo n. 267/2000 e assegna gli incarichi di collaborazione esterna;
- c) nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
- d) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- e) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- f) coordina l'attività politico-amministrativa del Comune, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi e presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informazioni e atti anche riservati, promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- g) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi dei funzionari e di

vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

h) promuove e conclude accordi di programma nei casi e secondo quanto previsto dall'art. 34 del D.Lvo 267/2000 e stipula nell'interesse dell'Ente le convenzioni di cui all'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo;

i) quale autorità locale di pubblica sicurezza, impartisce direttive agli addetti al servizio di polizia locale e rilascia le autorizzazioni di pubblica sicurezza; Il Comandante del Corpo di polizia locale risponde verso il Sindaco dell'organizzazione, della disciplina e delle modalità di impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio;

l) rappresenta il Comune in seno all'Assemblea consortile e delle società partecipate;

m) partecipa alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda sanitaria locale di appartenenza;

n) attribuisce ai dipendenti le funzioni di messo comunale;

o) convoca i comizi per i referendum comunali;

p) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.

#### **Art. 34**

##### **Attribuzioni e vigilanza**

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino la incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Il Sindaco, inoltre, esercita le competenze in materia di informazione della popolazione su

situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con D.R.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

### **Art. 35**

#### **Vice - Sindaco**

1. Il Vice-Sindaco riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione previsto nella comunicazione al consiglio comunale di cui al precedente art. 28 comma 1.
3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

**TITOLO II****ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI****Art. 36****Criteri e principi**

1. Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di programmazione, decentramento, autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini-utenti, assicurando speditezza, economicità, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Il Comune predetermina, pubblicizza ed aggiorna standard quantitativi e qualitativi relativi ai servizi erogati e li verifica annualmente.
3. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità dei dipendenti.
4. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, all'organizzazione e gestione del personale, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze dettate dall'esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa.
5. Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell'organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati. Per l'attuazione delle politiche di parità e di pari opportunità, anche in armonia con i principi e le disposizioni dettate in materia dall'Unione Europea, è istituito il Comitato Pari Opportunità, a cui spetta un ruolo propositivo e consultivo.
6. Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici devono essere stabiliti sulla base delle esigenze dell'utenza.
7. L'Amministrazione opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri Enti, la massima integrazione delle attività di sportello e la progressiva unificazione degli accessi, anche in forma decentrata.

**Art. 37****Segretario Comunale**

1. Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.
4. Il Segretario comunale, inoltre:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - b) può rogare tutti i contratti, nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
  - c) esercita, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d), del D.Lvo n. 267/2000, in aggiunta a quelle previste nei punti precedenti, ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti. Il Sindaco può avvalersi della facoltà di attribuire al Segretario Comunale l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 107 del D.Lvo 267/2000, con riferimento a uno o più servizi in cui si articola la struttura dell'Ente, fatte salve le specifiche competenze professionali.
5. Il Segretario comunale riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia, cura la notificazione al Sindaco neoeletto dell'avvenuta proclamazione alla carica.
6. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
7. Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

## **UFFICI**

### **Art. 38**

#### **I Responsabili di Servizio**

1. Il Sindaco provvede ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lvo n. 267/2000 e per gli effetti di

cui all'art. 107, comma 3 e art. 109, dello stesso decreto, a nominare tra i dipendenti dell'Ente, secondo criteri di competenza e professionalità, i responsabili dei servizi. La nomina dei responsabili dei servizi ha durata non superiore a quella del mandato del Sindaco; la nomina è disposta non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali la nomina si intende riconfermata. I dipendenti nominati responsabili continuano, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, a esercitare le relative funzioni fino alla loro riconferma ovvero all'attribuzione dell'incarico di responsabile ad altro soggetto.

2. Spettano ai responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente; sono a essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti dell'Ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) l'adozione delle determinazioni a contrattare;
- d) la stipulazione dei contratti nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, ciascuno per il settore di competenza, in conformità agli atti di programmazione adottati dall'organo politico e nei limiti della dotazione finanziaria assegnata;
- f) gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato al proprio servizio;
- g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie nonché tutti i provvedimenti di sospensione di lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) l'espressione del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della Giunta e

del Consiglio comunale, ad eccezione dei meri atti di indirizzo, nonché di quello di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.

3. I responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. I responsabili dei servizi partecipano al processo istruttorio di formazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria.

5. I provvedimenti di competenza dei responsabili dei servizi assumono la denominazione di "determinazioni". Qualora le determinazioni comportino un impegno di spesa devono essere trasmesse al servizio finanziario e diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

6. Le determinazioni vengono pubblicate sull'Albo pretorio per quindici giorni e la loro adozione è comunicata tempestivamente alla Giunta Comunale.

### **Art. 39**

#### **Incarichi dirigenziali**

1. Ove non si possa fare fronte con personale in servizio e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, per prestazioni che richiedono un'alta specializzazione ovvero la copertura di posti di responsabile di servizio, il Comune, può, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, nei limiti stabiliti dalla legge, conferire ad esperti di provata competenza professionale incarichi dirigenziali a tempo determinato anche al di fuori della dotazione organica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del TUEL D.L.vo 267/2000 ed in attuazione degli obiettivi indicati nei documenti programmatici previsti dalla legge.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma precedente non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

### **Art. 40**

#### **Risorse Umane**

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni delle risorse umane attraverso lo sviluppo del sistema informativo, la formazione e la qualificazione professionale e garantisce le pari opportunità per l'accesso all'impiego presso l'Ente.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assumere agli impieghi nonché i requisiti di accesso e le modalità di selezione nel rispetto dei principi dell'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento e va data adeguata pubblicità alle esigenze di acquisire la prestazione professionale ed ai criteri di selezione;

d) la costituzione e il funzionamento del Nucleo di valutazione;

e) le sanzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente, il procedimento per la loro applicazione sono regolati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

3. Nel regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinate l'organizzazione e le funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

4. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'Ente e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.

5. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

#### **Art. 41**

##### **Servizio dei Vigili Urbani**

1. Apposito regolamento disciplina la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento del servizio che resta in quanto tale alle dirette dipendenze del Sindaco; detto regolamento, in particolare, disciplina il grado da attribuire al Comandante ed agli altri componenti.

### **TITOLO III**

#### **CAPO I**

#### **I SERVIZI**

#### **Art. 42**

##### **Forme di gestione**

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. I servizi pubblici locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle procedure di valutazione e definizione degli standards qualitativi; a tale fine l'Ente provvede per i servizi erogati, sia in forma diretta sia indiretta, all'adozione della carta dei servizi.
4. Il Consiglio può delegare ad organi sovracomunali l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione organizzativa comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.
5. Tutti i rappresentanti del Comune negli Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi, Società, Associazioni, devono possedere una speciale competenza tecnica ed amministrativa, sia per studi compiuti adeguati all'incarico da ricoprire e/o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private. Le predette competenze dovranno risultare dal curriculum vitae. Inoltre non debbono aver subito condanne passate in giudicato per reati contro il patrimonio o la pubblica amministrazione.
6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

**Art. 43****Gestione in economia**

1. Quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'Istituzione o un'Azienda, i servizi pubblici sono gestiti in economia. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

**Art. 44****Concessione di servizi**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 44, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, i servizi pubblici sono affidati con procedure di evidenza pubblica mediante affidamento a terzi. I rapporti tra il Comune e i gestori dei servizi pubblici sono regolati da contratti di servizio; in detti contratti sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, il canone da riconoscersi al Comune, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'Ente locale, le conseguenze degli adempimenti e le condizioni di recesso anticipato dell'Ente locale. La gara, nel rispetto degli standards qualitativi e quantitativi previsti dalle carte dei servizi, è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio nonché dei piani di sviluppo del servizio medesimo.

2. Qualora il servizio sia dato in concessione a società cooperative o ad altre società, il Comune potrà prevedere la partecipazione indicando, con nomina del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta e su proposta della Giunta comunale, un proprio rappresentante all'interno del Consiglio d'Amministrazione della Società.

3. Il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta Comunale, può deliberare la gestione di servizi in concessione a terzi allorché concorrono ragioni tecniche, economiche e motivi di utilità sociale.

4. Nel ricorso alla concessione dovrà essere valutata la capacità patrimoniale ed organizzativa del soggetto privato e dovranno, nel relativo atto contrattuale, essere particolarmente tutelate le ragioni di efficienza socio-economiche dell'attività espletata dal privato.

5. Nell'ambito delle procedure per la concessione del servizio si cercherà di tutelare adeguatamente le istanze partecipate degli utenti.

## **Art. 45**

### **Azienda speciale**

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
4. Un componente del Consiglio di Amministrazione viene garantito all'intera minoranza consiliare.

## **Art. 46**

### **Istituzioni**

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile e forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.
5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

## **Art. 47**

### **Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero degli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'Amministrazione nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
4. Un componente del Consiglio di Amministrazione viene garantito all'intera minoranza consiliare.

## **Art. 48**

### **Il Presidente**

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 49**

### **Il Direttore**

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'Istituzione.

## **Art. 50**

### **Nomina e revoca**

1. Gli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento che, corredato dai curriculum Vitae dei

candidati, indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario Comunale almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

### **Art. 51**

#### **Società a prevalente capitale pubblico locale e società partecipate**

1. Qualora in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio pubblico sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Comune può costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale.

2. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e di collegamento tra le società stesse e il Comune, prevedendo che la nomina di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori sia riservata al comune.

3. Nei casi e per le finalità previste dall'art. 115 del D.Lvo n. 267/2000, il Comune può, altresì, costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, senza il vincolo della partecipazione maggioritaria pubblica locale.

4. L'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo che la nomina di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori sia riservata al Comune.

### **Art. 52**

#### **Gestione associata dei servizi e delle funzioni**

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli enti locali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

## TITOLO IV

### ORDINAMENTO FINANZIARIO

#### Art. 53

##### Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi, missioni ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

#### Art. 54

##### Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica tra i soggetti indicati dalla legge. Il rapporto viene regolato in base a una convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.

**CAPO I**  
**LA GESTIONE ECONOMICA**

**Art. 55**

**Finanza locale**

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla Finanza Locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
3. La Finanza del Comune è costituita da:
  - a) imposte proprie;
  - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali, regionali e provinciali;
  - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
  - d) trasferimenti statali, regionali e di altri Enti;
  - e) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
  - f) risorse per investimenti;
  - g) altre entrate a qualsiasi titolo compreso contributi.
4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione statale, regionale, finalizzata all'erogazione dello specifico servizio e degli altri, indispensabili, servizi pubblici.
5. Spettano al Comune le tasse, le imposte, i diritti, le tariffe, i contributi ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
6. Nel caso in cui lo Stato, la Regione o la Provincia prevedano, con legge, ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.
7. Con le opportune differenziazioni e per quanto possibile, il Comune adegua le tariffe dei servizi erogati al costo degli stessi.

**Art. 56**

**Risultati di gestione**

1. I risultati di gestione, attenenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio,

programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini di legge.

## **CAPO II**

### **PROPRIETA' COMUNALE**

#### **Art. 57**

##### **Inventario**

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
2. Il titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
3. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
4. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario, sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

#### **Art. 58**

##### **Beni Comunali**

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune di Centola si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

#### **Art. 59**

##### **Beni Demaniali**

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli

artt. 822 e 824 del Cod. Civ.

2. La demanialità si estende anche alle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
3. Fanno parte del demanio comunale in particolare il mercato ed il cimitero.
4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
5. Alla classificazione è competente il Consiglio Comunale.

#### **Art. 60**

##### **Beni Patrimoniali**

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

#### **CAPO III**

##### **CONTROLLO INTERNO**

#### **Art. 61**

##### **Revisore dei conti**

1. Il revisore dei conti è nominato secondo la normativa vigente.
2. La revoca dall'Ufficio è deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione degli addebiti da parte del Sindaco all'interessato, al quale è concesso il termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, il Consiglio Comunale provvede a richiedere la nomina del nuovo Revisore entro trenta giorni. Il Revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento finanziario e contabile delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e

non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

4. Il Revisore esercita le funzioni a esso demandate dalla legge e con la diligenza del mandatario.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

6. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili ed esprimendo pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari della gestione dell'Ente; verifica l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili e dei fatti gestionali attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali; presenta al Consiglio, ogni volta lo ritenga necessario, una relazione contenente i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione; il Revisore può essere sentito dalla Giunta o dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione e ai rilievi dallo stesso mossi all'operato dell'Amministrazione.

7. Il Revisore dei conti provvede, altresì, con l'ausilio del servizio finanziario all'attività al riscontro della regolarità amministrativo-contabile dell'attività dell'Ente nonché secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità alle verifiche di cassa.

## **PARTE II**

### **ORDINAMENTO FUNZIONALE**

#### **CAPO I**

#### **ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE**

##### **Art. 62**

##### **Organizzazione sovracomunale**

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

##### **Art. 63**

##### **Municipio**

1. Il Municipio di Centola è l'organismo di decentramento istituito con legge dello Stato ed al quale la legge, lo Statuto e l'apposito regolamento assegnano compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni delegate.

#### **CAPO II**

#### **FORME COLLABORATIVE**

##### **Art. 64**

##### **Principio di cooperazione**

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

##### **Art. 65**

##### **Convenzioni**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obiettivi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale.
3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

### **Art. 66**

#### **Consorzi**

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statuari, promuove la costituzione di Consorzi tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 65, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

### **Art. 67**

#### **Accordi di programma**

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi, che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'interazione

nell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma anche al fine dell'utilizzo di strumenti specifici per lo sviluppo del territorio.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e in particolare:

a) deve determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) deve individuare, attraverso strumenti appropriati, come il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento, i rapporti fra gli enti coinvolti;

c) deve assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nel rispetto delle funzioni attribuite. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

**TITOLO V**  
**LA PARTECIPAZIONE POPOLARE E LA TRASPARENZA**

**CAPO I**  
**GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI CIVICI**

**Art. 68**

**I Referendum**

1. Sono ammessi il referendum consultivo e propositivo in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di concorrere alla determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

2. Non possono essere tuttavia sottoposti a referendum:

- a) Lo Statuto, i Regolamenti adottati dal Consiglio e dalla Giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;
- b) Il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- c) I provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;
- d) I provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- e) I provvedimenti di nomina, designazione o revoca di rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati.
- f) Gli atti per i quali è già iniziata la procedura di attuazione o di esecuzione e comunque i provvedimenti che hanno fatto già nascere a carico del Comune obbligazioni nei confronti di terzi;
- g) Gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze consiliari;
- h) I provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni;
- i) su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 20 per cento del corpo elettorale del comune per il referendum consultivo e propositivo;
- b) il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, per il referendum consultivo.

I cittadini promotori, per esercitare l'iniziativa, devono costituirsi in comitato composto da almeno 15 persone, denominato Comitato promotore.

4. Il giudizio sull'ammissibilità della proposta è svolto anteriormente alla raccolta delle firme da un Comitato di tre Garanti formato da tre esperti, nominati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri. Le attribuzioni del Comitato dei Garanti sono disciplinate dal Regolamento.
5. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. Il referendum non può avere luogo in coincidenza di altre operazioni di voto di interesse comunale o provinciale.
6. Partecipano alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. La proposta sottoposta a referendum è accolta se ha ottenuto alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
7. Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
8. Le richieste di referendum il cui oggetto comporti per il Comune nuove o maggiori spese o minori entrate, rispetto a quelle previste in bilancio, se approvati, dovranno trovare copertura finanziaria con un'apposita variazione di bilancio che il Consiglio Comunale dovrà approvare compatibilmente con le modalità ed i termini previsti dall'ordinamento finanziario e contabile.
9. Anche in caso di esito negativo della consultazione referendaria è ugualmente indetta, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, un'apposita riunione del Consiglio Comunale, al fine di procedere ad una valutazione degli oggetti sottoposti a referendum.
10. Il Consiglio Comunale può deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.

## **Art. 69**

### **Le Istanze**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanza con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale

dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità di istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

## **Art. 70**

### **Le Petizioni**

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione al Consiglio Comunale ovvero alla Giunta Comunale, secondo la rispettiva competenza; l'organo competente procede nell'esame e predispone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente o deve essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto dal comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Presidente del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Presidente è, comunque, tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

6. Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte in unico apposito registro, in ordine cronologico, con le indicazioni dell'iter istruttorio e decisorio seguito nonché dagli eventuali provvedimenti adottati. Il registro è pubblico ed è disponibile per la consultazione dei cittadini.

## **Art. 71**

### **Le Proposte**

1. Un numero di cittadini pari ad almeno 1/20 degli iscritti nelle liste elettorali, può avanzare

proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette entro trenta giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

## **Art. 72**

### **Le altre forme di consultazione**

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli precedenti, Il Comune può promuovere forme di consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, prima dell'adozione di provvedimenti di propria competenza ovvero quando lo proponga la Giunta, anche su provvedimenti di competenza della Giunta medesima che siano volti a conseguire un'immediata e diretta tutela degli interessi della collettività. Sono comunque escluse le consultazioni sugli atti per i quali è inammissibile il referendum di cui al comma 2 dell'articolo 68.

2. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalità di svolgimento delle consultazioni, secondo principi di trasparenza, pari opportunità, economicità e speditezza del procedimento di consultazione.

## **Art. 73**

### **Le Associazioni**

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal regolamento e attraverso l'accesso, nel rispetto della legislazione in materia, ai dati di cui è in possesso l'amministrazione.

2. L'amministrazione comunale registra, in apposito albo previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

3. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura economica sia tecnico-organizzativa.

4. Annualmente la Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa

informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

#### **Art. 74**

##### **Gli Organismi di partecipazione**

1. Il Comune, al fine di incentivare e tutelare le varie forme di partecipazione dei cittadini, può, per la gestione di particolari servizi, promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando, con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale, finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
2. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

#### **Art. 75**

##### **L'Azione popolare**

- 1) Ciascun cittadino elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune di Centola
- 2) Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al Comune, conseguenti a danno ambientale.

#### **Art. 76**

##### **La Difesa civica**

- 1) Le funzioni di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale, da esercitarsi anche attraverso la segnalazione di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, possono essere attribuite, mediante convenzione, al Difensore Civico regionale o di altro comune.

#### **CAPO III**

## **DIRITTI DI ACCESSO E TRASPARENZA**

### **Art. 77**

#### **Il Diritto di accesso**

- 1) L'attività amministrativa è ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza.
- 2) Al fine della realizzazione di tale principio ai cittadini, singoli o associati, è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento. Il regolamento individua, altresì, i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi, anche mediante il sito web istituzionale.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni normative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione o sottratti all'accesso e a quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
4. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norma di organizzazione per il rilascio di copie.

### **Art. 78**

#### **Il Diritto di informazione**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. Il Comune si dota di un proprio sito web istituzionale e si avvale oltre che dei sistemi della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti e dell'attività amministrativa.
3. L'informazione deve essere, esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

### **Art. 79**

#### **Il Procedimento amministrativo**

1. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa nei procedimenti relativi

all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive è assicurata la partecipazione effettiva degli interessati, ai sensi di legge e secondo modalità previste dal regolamento disciplinante il procedimento amministrativo.

2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo d'informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

5. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti l'oggetto del procedimento.

6. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 5, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto dal contraddittorio orale.

8. Se l'intervento partecipativo non concorre all'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

9. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, nel rispetto delle limitazioni e di quanto previsto dal precedente art. 77 disciplinante il diritto di accesso.

10. Qualora sia necessario o opportuno il coinvolgimento di vari interessi pubblici o l'acquisizione di pareri o assensi, comunque denominati, della stessa o di altre Amministrazioni Pubbliche, di regola si procede con conferenze di servizi e/o accordi di

programma.

11. Il responsabile del procedimento si fa carico di richiedere direttamente agli altri servizi dell'Ente, competenti per materia, l'eventuale rilascio di certificazioni o l'espletamento di formalità previste per il completamento dell'iter procedurale, senza per ciò richiedere al cittadino ulteriori adempimenti.

## **TITOLO VI**

### **LA FUNZIONE NORMATIVA**

#### **Art. 80**

##### **Lo Statuto**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/20 dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo statuto e le sue modifiche sono deliberate dal consiglio comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 81**

##### **I Regolamenti**

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici, per l'esercizio delle funzioni e per la disciplina dei servizi erogati.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, salvo i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.
3. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo pretorio per la durata di quindici giorni con la deliberazione di adozione. I regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### **Art. 82**

##### **L'adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute**

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.Lvo 267/2000 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

### **Art. 83**

#### **Le Ordinanze**

1. Ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.L.vo 267/2000 al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti.
2. Le ordinanze di cui al comma 1, devono essere pubblicate all'Albo pretorio e devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità. Per la loro esecuzione, il Sindaco, può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Le ordinanze ordinarie sono emanate anche dal responsabile dei servizi.

### **Art. 84**

#### **Le norme transitorie e finali**

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio dell'Ente, art. 6 comma 5 del D.Lvo n. 267/2000. Lo Statuto verrà pubblicato sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Campania e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei regolamenti comunali incompatibili con il presente statuto.
3. E' abrogato il precedente statuto comunale.